



COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

Provincia di Arezzo

SCHEMA DI CONCESSIONE PER LA VALORIZZAZIONE ED UTILIZZAZIONE A FINI ECONOMICI DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITI A PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE SITUATI ALL'INTERNO DEL PARCO G. PRESENTINI A CASTIGLION FIORENTINO

L'anno ____ il giorno __ (____) del mese di ____, presso l'Ufficio LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO del Comune di Castiglion Fiorentino,

TRA

il Comune, in seguito denominato "Concedente" con sede legale in Castiglion Fiorentino, Piazza del Municipio 12, Codice Fiscale 00256420514, rappresentato da ____, nato/a a ____ (__) il __/__/__, nella sua qualità di ____, giusto ____ n. __ del ____, il/la quale dichiara di agire e stipulare esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/2000

E

la Ditta ____ in seguito denominata "Concessionario" con sede in ____ (__) - Via ____, n. ____ - C.F./P.IVA ____ nella persona del Sig. ____ legale rappresentante nato a ____ il ____ e residente a ____ (__) Via ____ n. ____;

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 10.02.2025 è stata effettuata la ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con L. 33/2008 ed è stata determinata la classificazione degli stessi come immobili disponibili del patrimonio comunale;
- nell'elenco degli immobili suscettibili di valorizzazione, approvato con la suddetta delibera, è stato inserito il Chiosco del Parco G. Presentini, oggetto della presente concessione;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2025 si è provveduto all'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 2025/2027 e con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 22.12.2025 è stato approvato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2026/2028 e, nello specifico, è stata confermata la previsione di valorizzazione per il Chiosco di Parco G. Presentini;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 17.03.2025 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.03.2025 si è stabilito di affidare a terzi la concessione in uso di immobili di proprietà comunale, adibiti a pubblico esercizio di alimenti e bevande all'interno del Parco "G. Presentini" nelle more dell'individuazione della procedura di valorizzazione;

- che con Determinazione n. 399 del 30.04.2025 è stata affidata la concessione del bene per l'anno 2025 rinnovata per l'anno 2026 con successiva Determinazione n. 323 del 01.04.2026 con scadenza al 31.12.2026;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 10/08/2026 è stato disposto di procedere con la valorizzazione e utilizzazione a fini economici mediante concessione a terzi degli immobili in oggetto, sono stati approvati le linee guida per la valorizzazione e il presente schema di concessione ed è stato demandato al Responsabile del Settore 3 di predisporre il bando e gli atti relativi;
- con Determinazione del Responsabile del Settore 3 n. ____ del ____ è stato pertanto approvato il bando, con i relativi allegati, per la concessione di valorizzazione e per l'utilizzo a fini economici degli immobili in oggetto;
- a seguito di procedura ad evidenza pubblica è risultata aggiudicataria la Ditta _____ con sede in _____ () - Via _____, n. ____ - C.F./P.IVA _____;
- co Determinazione n. ____ del ____ è stato disposto l'affidamento in favore della ditta aggiudicataria;

CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto gli immobili di proprietà comunale, adibiti a pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande all'interno del Parco "G.Presentini" a Castiglion Fiorentino, identificati catastalmente al foglio 25 particelle 529 (parte), 530 (parte) e 767 (parte), individuati nella planimetria allegata alla Relazione tecnica. Lievi modifiche all'area di concessione potranno essere autorizzate se ritenute necessarie ai fini della realizzazione del progetto di valorizzazione offerto in sede di gara.

Gli interventi di valorizzazione, come previsti nell'offerta presentata, dovranno essere preventivamente autorizzati dagli Enti competenti e dalla Giunta Comunale con apposita delibera di approvazione dell'opera pubblica.

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

L'importo del canone di concessione, aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT, come individuato nella relazione redatta dall'Ufficio Tecnico, verrà assorbito dagli interventi di valorizzazione proposti, nelle modalità e nei tempi previsti dal bando.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà avere inizio a seguito della scadenza della concessione in essere di cui alla Determinazione n. 323 del 01.04.2026, salvo eventuale interruzione anticipata concordata tra le parti, decorrerà a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto o comunque dalla data del verbale di consegna delle aree e degli immobili, in caso di consegna in via anticipata, e terminerà il _____. Potrà essere prorogata, su richiesta del concessionario, se ritenuto conveniente per l'Amministrazione.

In via ordinaria, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, dovrà essere redatto fra le parti il verbale di consegna in cui sarà descritto lo stato di consistenza e di conservazione dei beni mobili e immobili facenti parte dello stesso.

In via straordinaria, al fine di consentire la predisposizione della documentazione per l'ottenimento dei vari permessi e nulla osta necessari per la realizzazione dei lavori oggetto della proposta di gara, nelle more della sottoscrizione del presente atto, il suddetto verbale potrà essere redatto anche in via anticipata, fermo restando che eventuali sopralluoghi e necessità di accesso presso le strutture dovranno essere concordati con l'attuale concessionario.

Allo scopo si precisa che alla data di sottoscrizione del presente atto non è avvenuta la consegna in via anticipata

In alternativa

Allo scopo si precisa che alla data della sottoscrizione del presente atto, le strutture oggetto di concessione sono state consegnate in via anticipata con verbale in data _____ per cui la scadenza della concessione è fissata al giorno _____.

2. È fatta salva la possibilità di concordare tra le parti una diversa durata qualora le prescrizioni imposte dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli ai fini del rilascio dei rispettivi nulla osta siano tali da incidere sull'equilibrio del Piano Economico Finanziario offerto in sede di gara e facente parte integrante del presente atto. In questo caso, la nuova durata sarà determinata, di comune accordo, individuando un nuovo termine proporzionato alla riduzione o all'incremento dell'investimento necessario al concessionario per adempiere alle prescrizioni imposte, fermo restando che l'eventuale incremento della durata non potrà eccedere il 20% (venti per cento) della durata offerta in sede di gara.

Qualora le parti non pervengano ad alcun accordo sul punto, la concessione si intenderà decaduta senza che il concessionario possa pretendere alcun risarcimento o indennizzo di sorta e senza che il Comune concedente possa avanzare alcuna pretesa, fatta eccezione per la corresponsione del canone di cui al precedente art. 2.

3. È fatta, altresì, salva la possibilità di concordare tra le parti una diversa durata, anche se già rideterminata ai sensi del precedente capoverso, qualora sia proposta dal concessionario la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli autorizzati ed oggetto della presente concessione, comportanti investimenti a carico del concessionario tali da incidere sull'equilibrio del Piano Economico Finanziario prodotto in sede di gara e facente parte integrante del presente atto, sempre che non sia concordata, tra le parti, la corresponsione di un indennizzo, a favore del concessionario al termine della concessione, pari al valore residuo dell'opera aggiuntiva realizzata non ancora ammortizzato, come risultante dal piano di ammortamento presentato.

Nel caso di revisione del termine, la nuova durata sarà determinata, di comune accordo, in maniera proporzionale all'ammortamento dei nuovi investimenti sulla base del Piano Economico Finanziario, fermo restando che l'eventuale incremento della durata non potrà eccedere il 20% (venti per cento) della durata offerta in sede di gara. Qualora le parti non pervengano ad alcun accordo sul punto, l'investimento non sarà consentito.

Ai fini della rideterminazione della durata, del canone e/o dell'indennizzo nei casi sopra indicati, il concessionario dovrà rimettere un nuovo piano economico finanziario e piano ammortamento aggiornati, che dovranno essere approvati dall'Ente concedente e costituire allegati parte integrante e sostanziale di apposito addendum alla presente concessione.

4. La realizzazione dei lavori di riqualificazione avverrà in costanza di gestione e si concluderà entro le tempistiche previste dal bando e dall'offerta presentata e comunque entro il termine massimo di tre anni dalla data di sottoscrizione del presente contratto o comunque dalla data del verbale di consegna delle aree e degli immobili, in caso di consegna in via anticipata.

Durante l'esecuzione dei lavori dovrà comunque essere garantito il periodo minimo di apertura e funzionamento della struttura che va dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno.

5. Alla scadenza della Concessione non spetterà al Concessionario alcun compenso, rimborso o indennità per alcun titolo, nessuno escluso o eccettuato. Salvo diverso accordo tra le Parti, mobili, arredi, attrezzature, materiali e quant'altro presente all'interno dell'immobile dovranno essere sgomberati a cura e spese del Concessionario che dovrà restituire il bene perfettamente conservato con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per il Comune. Qualora il concessionario, alla scadenza della concessione, non provveda a sgomberare i locali da mobili, arredi, attrezzature e materiali, tutti questi rimarranno di proprietà del Comune senza che il concessionario possa pretendere alcun compenso.
6. Alla scadenza della Concessione verrà redatto il Verbale di Riconsegna che dovrà dare atto dello stato degli immobili e dei lavori eseguiti in ottemperanza della presente concessione e dovrà essere sottoscritto in contraddittorio tra le parti. A partire da quel momento, il Concedente riacquisterà la detenzione degli immobili con ogni responsabilità di custodia ad essa relativa e cesseranno de jure tutti i rapporti instaurati dal Concessionario con i terzi.
7. Il concessionario si obbliga a presentare al Comune un cronoprogramma dettagliato dei lavori, nel rispetto delle tempistiche del bando e dell'offerta presentata, da cui si evinca la durata degli stessi e la garanzia dell'esercizio in sicurezza dell'intera struttura fino al termine dei lavori. Il cronoprogramma dovrà tenere conto dell'apertura estiva obbligatoria dei locali nel periodo minimo.
8. L'inizio e la fine dei lavori devono essere comunicati al Comune concedente, al quale il concessionario si obbliga a trasmettere copia dei verbali di collaudo ed ogni altra documentazione richiesta dal concedente stesso.
9. Il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, si impegna a comunicare al Comune il nome e la ragione sociale della ditta/e esecutrice/i e le successive eventuali variazioni che dovessero intervenire.

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONCESSIONE

Fanno parte integrante della presente concessione i seguenti elaborati:

- le linee guida per la valorizzazione e gestione dell'area;
- il piano economico finanziario offerto in sede di gara;
- l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

A tal proposito si fa presente che la valutazione positiva da parte della commissione giudicatrice dei parametri riguardanti l'aspetto estetico e funzionale delle strutture, relativamente al progetto offerto dal concessionario in sede di gara e la successiva aggiudicazione, non costituiscono approvazione da parte del Comune di Castiglion Fiorentino, atteso che la realizzazione degli interventi progettati è necessariamente subordinata all'ottenimento dei nulla osta/autorizzazioni/permessi da parte degli Enti preposti alla tutela dei vincoli, in particolare di quelli ex D. Lgs. n. 42/2004 e dal Comune stesso.

Il concessionario non potrà pretendere, pertanto, alcun indennizzo o risarcimento da parte del Comune in caso di diniego dei predetti nulla osta/autorizzazioni/permessi o di prescrizioni che possano incidere sostanzialmente sul progetto presentato in sede di gara.

ART. 5 - PROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

1. Il Concessionario dichiara di accettare gli immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, e si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità e a regola d'arte, tutte le opere indicate negli elaborati tecnici offerti in sede di gara, come eventualmente modificati a seguito di prescrizioni impartite dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli ed al rilascio delle autorizzazioni. Il concessionario si obbliga a realizzare i lavori di valorizzazione e riqualificazione, comportanti un investimento complessivo pari ad € _____, __ (_____) (come da offerta).
2. Sarà onere del concessionario verificare il corretto allaccio degli impianti.
3. Il Concedente resta, comunque, estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario ed i detti soggetti senza che mai si possa da chiunque invocare una responsabilità diretta o indiretta del Concedente. A tal fine il Concessionario manleva il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 6- VARIANTI

Eventuali variazioni alla presente concessione non dovranno avere natura sostanziale, non dovranno alterare la natura del contratto e non dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione.

ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre a quanto previsto da tutti i documenti che fanno parte della presente concessione, sono a carico del concessionario:

- a. redazione del progetto comprensivo di tutti i pareri/autorizzazioni/nullaosta necessari;
- b. direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e ogni altro adempimento necessario ai fini dell'ottenimento dell'agibilità;
- c. aggiornamento catastale delle opere eseguite;
- d. pulizia e manutenzione ordinaria degli immobili oggetto della concessione;
- e. garanzia di apertura al pubblico della struttura nel periodo estivo o comunque nel periodo indicato in sede di offerta che dovrà in ogni caso rispettare il periodo minimo di cui all'art. 3;
- f. eventuali ulteriori lavori di adeguamento che si rendessero necessari in relazione all'uso specifico del bene, a seguito di eventuali nuove normative che dovessero entrare in vigore durante il periodo di concessione;
- g. tutti gli oneri economici, ivi comprese le imposte e tasse, la fornitura e gli allacci degli impianti a rete, connessi alla gestione delle attività. Il concessionario dovrà provvedere all'intestazione a proprio nome di tutte le utenze facendone immediata richiesta agli Enti interessati e dovrà produrre al concedente la documentazione che dimostri l'avvenuta intestazione dei contratti. Sono, altresì, a carico del concessionario le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei contatori/misuratori. Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà provvedere alla disdetta dei contratti di somministrazione, fatta salva la facoltà dell'Ente di richiedere il subentro;
- h. rimozione, a fine concessione, a propria cura e spese, delle opere temporanee eventualmente realizzate per esigenze connesse alle attività gestionali;
- i. non svolgere, nell'ambito della gestione dell'intera struttura, attività che possano ricondursi al gioco d'azzardo o alle scommesse; è fatto divieto di installare slot machine o quant'altro di

similare;

j. rispettare le normative di settore in materia di igiene, sicurezza, tutela, previdenza e assistenza dei lavoratori;

Tutte le nuove opere, le addizioni, le migliorie e le riparazioni realizzate dal concessionario sugli immobili oggetto del presente atto, sono acquisiti in proprietà del Comune dal momento della loro esecuzione, senza che il concedente sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo, indennità o risarcimento a qualsiasi titolo e senza che il concessionario possa eccepire la compensazione tra miglioramenti e danneggiamenti che l'immobile abbia subito, in deroga a quanto previsto dall'art. 936 codice civile.

Il concessionario è altresì responsabile di tutti i danni a persone o cose eventualmente causati dall'esecuzione delle prestazioni ed è obbligato ad indennizzare il concedente e gli eventuali terzi dei danni medesimi.

ART. 8 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario è custode della struttura data in concessione, ed esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando il Comune da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c.

È a carico del concessionario l'Assicurazione RCTO, le cui condizioni minime per ogni evento di sinistro per danni a terzi saranno per un massimale unico di garanzia per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 con durata pari al periodo di durata della concessione. L'assicurazione dovrà coprire anche i danni, eventualmente causati all'immobile, per incendio del chiosco bar punto ristoro e della tettoia annessa.

A conclusione degli interventi di valorizzazione il Concessionario dovrà, entro 30gg, adeguare la polizza di cui sopra all'importo del valore degli immobili valorizzati.

A garanzia di tutti gli oneri derivanti dalla sottoscrizione della concessione e in relazione al periodo di riferimento, ivi compresi la corretta esecuzione degli interventi e il regolare pagamento del canone, prima della stipula, il concessionario dovrà presentare agli uffici comunali competenti:

a) una prima cauzione definitiva per il periodo di 36 (trentasei) mesi, ovvero pari alla durata dei lavori preventivati, il cui importo è dato dalla somma del:

- 10% dell'ammontare degli investimenti previsti;
- 10% dei canoni dovuti per il periodo.

Tale cauzione sarà svincolata alla data di emissione della seconda cauzione definitiva di seguito indicata.

b) una seconda cauzione definitiva da presentare alla scadenza dei 36 mesi dalla sottoscrizione della concessione salvo eventuali proroghe o, comunque, una volta conclusi gli interventi laddove la fine lavori dovesse intervenire prima dei termini previsti. Tale cauzione dovrà avere:

- una validità pari alla durata residua della concessione e un importo pari al 10% dei canoni dovuti per la durata residua della concessione. La garanzia in questione sarà progressivamente svincolata nel corso degli anni in funzione della progressiva riduzione del valore complessivo dei canoni dovuti.

In caso di escussione della cauzione durante la validità della concessione per inadempienze del concessionario, la cauzione dovrà essere reintegrata per una somma pari all'importo escusso.

La polizza fideiussoria sopra indicata dovrà contenere l'espressa condizione che il fideiussore è

tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o di valuta, incluse quelle indicate dall'art. 1945 c.c., con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. Ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione ai sensi dell'art. 1957 c.c.

ART. 9 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è responsabile nei confronti del Comune del rispetto di tutto quanto stabilito dalla presente concessione.

Fermo restando quanto disciplinato ai precedenti articoli, in caso di mancato rispetto di prescrizioni imposte dalle autorità competenti, di pareri negativi da parte delle stesse autorità, di mancato ottenimento dei necessari titoli abilitativi, di mancata ultimazione dei lavori di riqualificazione della struttura o, ancora per inadempimenti concernenti attività del programma di gestione o reiterate inadempienze in materia di tutela dei lavoratori, nonché qualora si verificassero casi di gravi negligenze nell'esecuzione delle prestazioni e comunque in tutti i casi di mancato rispetto degli obblighi assunti dal concessionario, ivi compreso il reiterato mancato pagamento del canone, tali da inficiare la qualità della gestione o creare un danno al patrimonio del Comune, verrà attivato il procedimento di contestazione per scritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione o presentazione delle controdeduzioni.

Ottenute le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che le stesse o la comunicazione di avvenuta regolarizzazione siano intervenute, il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza della concessione e/o incamerare la cauzione definitiva.

Le opere realizzate, in tutto o in parte, saranno acquisite ipso jure al patrimonio dell'Ente, senza dare luogo ad alcun obbligo di risarcimento o indennizzo nei confronti del concessionario inadempiente.

L'amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, anche proponendo azioni nelle competenti sedi giudiziarie.

ART. 10 - INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il concessionario potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno un mese, da comunicare all'Amministrazione Comunale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.castiglionfiorentino@legalmail.it, senza diritto ad alcun rimborso per gli eventuali interventi eseguiti e/o costi sostenuti.

Resta fermo che il concessionario non potrà recedere dal presente contratto nel periodo di apertura estivo minimo previsto e nel caso in cui i lavori di valorizzazione siano in corso, non prima della conclusione degli stessi.

ART. 11 - REVOCA

Il Comune potrà procedere alla revoca del contratto per esigenze di interesse pubblico (in particolare per il manifestarsi di eventi impreveduti che rendano necessaria l'immediata disponibilità del bene) senza diritto, per il concessionario, ad indennizzo alcuno, anche se per perdita di avviamento commerciale e con preavviso massimo di un mese.

ART. 12 - RISOLUZIONE

La risoluzione del presente contratto di concessione potrà avvenire:

- per inadempienza rispetto a quanto previsto nell'atto di concessione;
- per perdita dei requisiti previsti nell'avviso di concessione.

ART. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, la competenza esclusiva alla definizione delle controversie di cui alla concessione in oggetto viene demandata al Foro di Arezzo, ai sensi ai sensi dell'art. 133, primo comma, lett. b), del D.Lgs. n. 104/2010.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune ai sensi degli artt. 11 e ss. e 18 del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il concessionario, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del presente atto ed avvertirà il Comune di qualsiasi evento, che, a seguito dell'esecuzione della prestazione, possa aver comportato l'alterazione dei dati.

Il Concessionario si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l'integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati.

ART. 15 - VIGILANZA E CONTROLLO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, tramite i propri tecnici e/o la Polizia Municipale, anche in contraddittorio con il Concessionario, sull'esecuzione dei lavori e/o sulla gestione degli immobili.

Per quanto non previsto nel presente atto, si richiamano le normative vigenti in materia.

ART. 16 - SPESE

Tutte le spese della presente concessione, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del concessionario, senza diritto di rivalsa.

Ai fini fiscali il valore della concessione ammonta ad € _____, pari alla somma dell'ammontare dei canoni offerti per l'intera durata della concessione e dell'importo dell'investimento proposto in sede di gara.

ART. 17 - REGISTRAZIONE

Il presente atto potrà essere registrato in caso d'uso presso la competente Agenzia delle Entrate di Arezzo e tutte le spese di registrazione inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico del concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del Settore 3

Il Legale Rappresentante della Ditta